

REGOLAMENTO

AGEVOLAZIONI FISCALI

(Approvato con delibera di C.C. n. 12 del 20/3/2003)

Articolo 1

Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai seguenti tributi:
 - a) Imposta comunale sugli immobili;
 - b) Imposta comunale sulla pubblicità;
 - c) Diritto sulle pubbliche affissioni;
 - d) Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - e) Tassa per lo smaltimento de rifiuti solidi urbani.

Articolo 2

Oggetto

Il regolamento ha per oggetto la definizione agevolata delle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2002 nelle materie di cui all'articolo 1, secondo le disposizioni che seguono.

Articolo 3

Violazioni oggetto della definizione

1. Possono essere definite, senza irrogazione di sanzioni e senza applicazione di interessi, le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2002, attinenti agli obblighi di dichiarazione e di versamento non adempiuti o irregolarmente adempiuti.
2. La definizione avviene mediante la presentazione delle dichiarazioni omesse e la regolarizzazione di quelle infedeli su modelli predisposti dall'Ufficio Tributi. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal contribuente o dal coobbligato in solido o - per quanto concerne l'imposta comunale sugli immobili - da uno dei contitolari, può essere presentata al Comune o spedita per posta con lettera raccomandata senza avviso di ricevimento.
3. La presentazione della dichiarazione omessa o irregolare deve essere accompagnata, a pena d'inammissibilità, dalla prova dell'avvenuto pagamento del corrispondente tributo. Se il tributo era stato pagato senza presentazione della dichiarazione, alla dichiarazione va allegata la fotocopia della quietanza dei pagamenti eseguiti.
4. Ai fini della definizione per le irregolarità scaturenti da omessi o carenti versamenti delle imposte e delle tasse elencate all'articolo 1, i soggetti interessati devono versare, entro i termini fissati dall'Ufficio Tributi, il 70% dell'imposta o della tassa non adempiuta, senza

applicazione di sanzione e interessi.

5. Non si applicano sanzioni ai versamenti tardivi effettuati entro il 31.12.2002.

Articolo 4

Definizione dei rapporti derivanti da atti d'imposizione emessi dal Comune

1. Gli avvisi di accertamento e di liquidazione notificati entro il 31/12/2002 divenuti definitivi per omessa impugnazione nei termini e non seguiti dal pagamento delle somme accertate o liquidate, possono essere definiti con il pagamento del 80% dell'imposta o della tassa accertata e relative addizionali, con abbuonò degli interessi e delle sanzioni. Gli atti contenenti solo sanzioni, possono essere definiti mediante il pagamento del 30% dell'importo irrogato a titolo di sanzione.
2. Gli avvisi di accertamento e di liquidazione, notificati entro il 31/12/2002, per i quali alla data in vigore del presente regolamento è stato proposto ricorso, possono essere definiti con il 50% dell'imposta o della tassa accertata e relative addizionali, con abbuono degli interessi e delle sanzioni. Gli atti impugnati contenenti solo sanzioni, possono essere definiti mediante il pagamento del 15 % dell'importo irrogato a titolo di sanzione.
3. Il pagamento dei tributi definiti ai sensi dei commi primo e secondo, deve avvenire secondo le modalità stabilite dal Responsabile dell'Ufficio Tributi con apposita determina.

Articolo 5

Sospensione dei procedimenti pendenti Ripresa del processo ed estinzione della lite per cessata materia del contendere

1. La presentazione dell'istanza di definizione comporta la sospensione del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente.
2. A tal fine, il contribuente dovrà presentare al giudice presso il quale pende il procedimento una domanda di sospensione, corredata della fotocopia dell'istanza di cui al comma precedente, e della relativa ricevuta di presentazione.
3. Il procedimento è sospeso per la durata di sei mesi.
4. Conclusasi la durata della sospensione, il Comune comunicherà al giudice l'estinzione della lite per cessata materia del contendere, ovvero la ripresa d'ufficio del processo sospeso.

Articolo 6

Sgravio di somme iscritte a ruolo.

Annullamento di ingiunzioni e loro ritiro dall'ufficio degli ufficiali giudiziari

1. Sulla base delle istanze di definizione, il Comune dispone lo sgravio delle somme eventualmente già iscritte a ruolo. Lo sgravio è preceduto da un provvedimento di sospensione degli atti esecutivi, da trasmettere al concessionario entro trenta giorni dalla presentazione delle istanze formalmente regolari.

2. Se in luogo del ruolo sono state emesse ingiunzioni ai sensi del Regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, queste sono annullate; se depositate presso l'ufficio degli ufficiali giudiziari per i conseguenti atti esecutivi, sono ritirate dal Comune stesso non oltre trenta giorni dalla presentazione delle istanze.

Articolo 7

Pagamento dei tributi

1. I tributi dovuti ai sensi degli articoli precedenti sono assolti mediante versamento in conto corrente postale, da effettuare entro il termine e con le modalità fissate dal Responsabile dell'Ufficio tributi.

Articolo 8

Rigetto delle domande di definizione agevolata

1. Il Comune, ove non ritenga di accogliere le istanze di definizione agevolata previste dal presente regolamento, deve dare notizia all'interessato mediante atto motivato, notificato dai messi comunali o con raccomandata con avviso di ricevimento, non oltre il termine del 31.12.03.

2. Decorso tale termine, l'istanza s'intende accolta a tutti gli effetti.

Articolo 9

Definizione dei carichi di ruolo pregressi

1. Relativamente a ruoli formati dal Comune e resi esecutivi entro il 31 dicembre 2000, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:

- a) di una somma pari al 35 per cento dell'importo iscritto a ruolo (capitale, sanzioni ed interessi) ;
- b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate.

2. Il presente articolo si applica esclusivamente alle somme iscritte a ruolo di natura tributaria.

Articolo 10

Norme transitorie e finali

1. Il Dirigente del servizio tributario è delegato a darvi pubblicità mediante distribuzione gratuita a chiunque ne faccia richiesta e con ogni mezzo utile.

2. Copia del regolamento è trasmessa:

- a) alla commissione tributaria provinciale e regionale;
- b) all'Ordine dei Dottori commercialisti e dei ragionieri della provincia di Catania;
- c) al concessionario di Catania e di Acireale.

Articolo 11

Norme Incentivanti

(Inserito con delibera di C.C. n.33 dell'11/5/2003).

- 1) L'importo pari al 5% delle somme riscosse a seguito del condono è destinato ad alimentare un apposito fondo da distribuire annualmente al personale addetto all'Ufficio Tributi del Comune, nonché all'altro personale che collabora nell'attività di accertamento.
- 2) La Giunta Comunale determinerà i criteri per un'obiettiva distribuzione del fondo sopraindicato con riguardo alla effettiva attività lavorativa svolta dal personale summenzionato nell'attività accertatrice, nonché alla qualifica funzionale.